



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 5 - 10/2014](#) ► [Reati ambientali e risarcimento agli enti locali: il caso Solvay di Alessandria](#)

**JUser: :\_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 739**

## Reati ambientali e risarcimento agli enti locali: il caso Solvay di Alessandria

di

[Stampa](#) | [Email](#)

**Parole chiave:** reati ambientali, danno all'immagine, risarcimento, enti territoriali.

**Riferimenti normativi:** artt. 309, 311, 313 D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, (Norme in materia ambientale, "Codice dell'ambiente"); art. 439 codice penale; artt. 2043 e 2059 codice civile; art. 18 Legge 08/07/1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

**Documenti processuali:**

I verbali d'udienza del processo Solvay possono essere reperiti alla pagina di [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

Sta giungendo al termine la fase dibattimentale del procedimento penale relativo al caso, purtroppo celebre, dell'inquinamento dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo (AI).

Le indagini avevano preso il via nel 2008, dopo il rinvenimento da parte dell'A.R.P.A. di sostanze tossiche in quantitativi abnormi nei terreni limitrofi al polo chimico, sito a ridosso della frazione alessandrina. Di lì, nell'approfondirsi delle indagini, è emersa pian piano la realtà dei fatti in tutta la sua drammaticità: terreni e acque di falda inquinati, contenenti per lo più cromo esavalente, cloroformio, DDT e metalli pesanti (antimonio, arsenico, nichel), tutti con soglie oltre i limiti consentiti dalla legge; ma, soprattutto, centinaia di casi di malattie e morti per gli ex operai e per molti residenti nell'abitato.

Per questo sono stati rinviati a giudizio, con imputazioni differenti, otto alti dirigenti (amministratori delegati e membri del C.d.A., responsabili e direttori dello stabilimento) delle due società che si sono succedute nella guida del polo industriale: Ausimont (Gruppo Montedison) e dal 2002 Solvay Solexis.

Su di loro graverebbero in particolare, secondo l'impostazione dell'accusa, due capi d'imputazione: l'avvelenamento di acque (art. 439 c.p.), dovuto alla realizzazione illegittima di discariche di sostanze nocive e avendo cagionato, per omessa manutenzione della rete idrica interna, enormi perdite che hanno dilavato le sostanze inquinanti presenti negli strati superficiali del terreno e che hanno raggiunto poi i livelli più profondi della falda acquifera sottostante che, di conseguenza, ha sparso gli inquinanti nel circondario. Il P.M. accusa poi gli imputati di mancata bonifica del sito (art. 257 del d. lgs. 3.4.2006 n. 152), poiché non avrebbero provveduto a bonificare il terreno e le acque a norma degli art. 239 e ss. del medesimo decreto legislativo; omettendo di segnalare - in seno alla Conferenza di servizi istituita ai fini della suddetta procedura di risanamento - agli enti pubblici competenti (in questo caso Provincia e Comune) la reale situazione dell'inquinamento del sito industriale, tramite comunicazioni di dati falsati o incompleti e omettendo di realizzare opere destinate a eliminare, o quanto meno ridurre, la contaminazione.

La rappresentazione dei fatti è allibente se si pensa che, non solo le sostanze tossiche avrebbero raggiunto (il condizionale è d'obbligo in questa fase, in ossequio al principio di presunzione d'innocenza) i tanti pozzi presenti nelle zone limitrofe ad uso domestico e agricolo (da alcuni dei quali preleva anche l'acquedotto che fornisce la città di Alessandria), ma agli operai stessi dell'azienda sarebbe stata fornita dai rubinetti, dalle macchinette automatiche per l'erogazione delle bevande e alle mense direttamente l'acqua proveniente dalla falda sottostante. Ciò sarebbe avvenuto anche nei confronti di tanti residenti dell'abitato di Spinetta, che da anni erano legati con la Solvay (già Montedison) con un contratto di fornitura di acqua (separata dalla rete comunale) che traeva dalla medesima falda che la Montedison avrebbe al contempo inquinato.

Il risultato è stato un danno ambientale non definitivamente in quantificabile. Per la totale bonifica ci vorranno anni: fertili terreni agricoli e importanti falde freatiche della pianura alessandrina

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



DRASD

Mi piace quest

inquinati da sostanze tossiche e, soprattutto, innumerevoli casi di tumori e leucemie, spesso sfociati in decessi. Spetterà, quindi, innanzitutto alla Corte di Assise di Alessandria giudicare le responsabilità.

Di fronte a tutto ciò come hanno agito gli Enti territoriali coinvolti?

La scelta del Comune e della Provincia di Alessandria è stata quella di costituirsi parte civile nel processo penale, a fianco delle tante vittime persone fisiche, dei sindacati, del Ministero dell'ambiente e delle associazioni a tutela dell'ambiente (in primis, WWF e Legambiente). Costituzione che è stata contrastata dalle difese degli imputati e dei responsabili civili per vari motivi e per i quali entriamo ora nella disamina del tema in oggetto.

Il codice dell'ambiente, *rectius* "Norme in materia ambientale", è stato approvato col decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di recepimento della direttiva europea 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale.

In esso è contenuto un drastico cambiamento in merito alla legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale. Nella previgente legge 349/1986, all'art. 18, comma 3, - abrogato dalla nuova normativa - era contemplato che, oltre allo Stato, potessero agire anche gli Enti territoriali sui quali avesse inciso il fatto lesivo.

Nel nuovo codice dell'ambiente tale possibilità è venuta meno, avendo accentrato nel Ministero dell'ambiente la titolarità dell'azione e avendogli riconosciuto il ruolo di unico attore per la cura dell'interesse pubblico alla tutela e al risarcimento del danno ambientale. [1]

In particolare, l'art. 311, 1° comma, stabilisce che: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.»

Secondo la relazione illustrativa al codice, con tale intervento si è voluto impedire «il fenomeno del proliferare delle iniziative giudiziarie mosse per lo stesso fatto di danno ambientale e nei confronti dello stesso operatore responsabile da una pluralità di enti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi, ecc e dalle associazioni non governative, nonché da singoli cittadini danneggiati personalmente»; e si continua dicendo che «soltanto queste ultime iniziative dei cittadini singoli sono state, ovviamente, conservate, mentre tutte le figure pubbliche e associative diverse dallo Stato vengono rese destinatarie soltanto di un compito di immediata segnalazione dell'esistenza del danno ambientale al Ministero».

Tale mossa è stata criticata dalla dottrina come un evidente arretramento della tutela, nonché una violazione del principio di sussidiarietà; anche se non sono mancati plausi per il merito di aver garantito in questo modo unità di prassi e indirizzi. [2]

Unico margine che residua per gli enti diversi dallo Stato, oggi privi della facoltà di agire iure proprio, sembra essere lasciato dal codice all'art. 309 nel "potere di impulso" al procedimento ministeriale per l'adozione di misure di precauzione, prevenzione e ripristino, coi correlati poteri di presentazione di denunce e osservazioni, verso le quali il Ministero è tenuto a rispondere.

L'intervento normativo non ha comunque vietato a regioni, enti locali e associazioni esponenziali di difendere il diritto al risarcimento secondo le norme civilistiche comuni.

E' quanto si desume dall'art. 313 comma 7, secondo periodo, del codice dell'ambiente laddove stabilisce: «Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.»

In tal senso si è pronunciata pure la Corte di Cassazione, secondo cui la nuova normativa speciale si affianca, non sostituendo, la disciplina del danno prevista dal codice civile, consentendo così di agire *iure proprio* ai soggetti che abbiano direttamente subito un danno, ulteriore e diverso da quello generico di natura pubblica (ribadendo, dopo il 2006 riservato al Ministero). [3]

I richiami che la giurisprudenza successiva al mutamento legislativo compie sono in gran parte rivolti all'art. 2043 comma, ossia al danno di natura patrimoniale: «la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell'ambiente [...], ma anche all'ente pubblico territoriale (come la provincia) e ai soggetti privati che per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.» [4]

Oltre ai danni diretti ai beni dei proprietari, anche il danno patrimoniale per gli Enti è, in effetti, una conseguenza possibile se si considera che essi possono dover sostenere costi qualora provvedano a proprie spese al ripristino dello *status quo ante* o quantomeno a misure di contenimento.

*Quid iuris*, invece, in caso di un lamentato danno di natura non patrimoniale? E' configurabile in capo alla persona giuridica, nella specie all'ente territoriale? E, ancora più restringendo il campo, può essere concepito come derivante da un danno ambientale relativo al territorio dell'Ente?

Secondo il codice civile, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059), cioè è tipico, al contrario del danno patrimoniale ex art. 2043, che è atipico.

Una delle più tipiche fonti del danno non patrimoniale è il reato: «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui» (art. 185 c.p.).

Col tempo la giurisprudenza, su indicazione della Corte costituzionale<sup>[5]</sup>, ha esteso tale forma di risarcimento a tutti quei casi in cui siano stati lesi diritti costituzionalmente garantiti, intesi come valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni immediatamente precettive della Carta costituzionale, come i diritti alla reputazione, al nome, all'immagine, alla riservatezza.<sup>[6]</sup>

Il danno non patrimoniale, nella forma di danno alla salute, ovviamente esclusivo delle persone fisiche, resta tale anche secondo il Codice dell'ambiente ed è oggetto della garanzia costituzionale del diritto alla salute.

E appena il caso di ricordare che la giurisprudenza è pressoché pacifica nel ritenere oramai estendibili anche alle persone giuridiche i diritti della personalità, in particolare il diritto all'immagine anche degli enti locali.

Secondo la Cassazione: «allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, il danno non patrimoniale costituito – come danno cd. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente in cui si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce.»<sup>[7]</sup>

La pronuncia citata, che si inserisce in un solco già tracciato da alcuni anni<sup>[8]</sup>, si riferiva però ad un caso di persone giuridiche private, nella specie società commerciali, per le quali si può compiere un'opera di estensione analogica.

La tutela del prestigio e dell'immagine della Pubblica amministrazione è ovunque esigenza sentita e tutelata anche dall'art. 54 della Costituzione<sup>[9]</sup>, ma la problematica è sempre stata affrontata principalmente nell'ottica del fatto dell'intraneo, legato a rapporti di dipendenza con la P.a., che col proprio operato delittuoso getta discredito sull'immagine dell'amministrazione da cui dipende.

Sul tema si registra un'ampia giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale così si è pronunciata: «Lo Stato e gli altri enti pubblici rappresentativi della comunità si caratterizzano in modo specifico, rispetto a tutte le altre persone giuridiche, per essere posti a tutela degli interessi fondamentali della comunità [...]. L'organizzazione di questi enti è poi caratterizzata da principi costituzionali cogenti, che determinano la struttura e l'attività degli organi e degli uffici.

L'immagine pubblica si connota, pertanto, in modo peculiare. La sua lesione è determinata essenzialmente da comportamenti contrari ai principi fondamentali di organizzazione e di azione costituzionalmente rilevanti, comportamenti (oggetto anche della specifica previsione dell'art. 54 Cost.) che possono essere tenuti nella generalità dei casi da chi deve porre in essere i moduli organizzativi e l'attività della P.A.»<sup>[10]</sup>

Sempre per la Corte dei Conti<sup>[11]</sup> «è evidente, cioè, nell'ambito del rispetto dell'immagine ed identità personale, l'interesse costituzionalmente garantito che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano esercitate, le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate».

All'interno della corrente che ammette lesioni d'immagine della Pubblica amministrazione da parte del solo dipendente, si distingue ancora il pensiero di chi ritiene che tale lesione possa derivare solamente da reati dei Pubblici ufficiali contro la P.a., da quello di chi sostiene che invece possa scaturire anche da un reato comune (ma comunque commesso dall'*intraneus*).<sup>[12]</sup>

Nella recente sentenza n. 4542/2012 della Cassazione<sup>[13]</sup> veniva riconosciuto che potessero essere lesi i diritti immateriali della personalità di Ente territoriale - nella specie un Comune - (quindi compatibili con l'assenza di fisicità della persona giuridiche), quali i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica, culturale e politica costituzionalmente protetti (artt. 2, 5, 114, 118 Cost.) e che in tal caso darebbero azione per il ristoro del danno subito. V'è da dire, però, che in tale pronuncia si parlava di responsabilità contrattuale (nella specie, il Comune aveva chiesto i risarcimenti ad una impresa che male aveva realizzato l'opera di cui era stata incaricata).

Per citare, invece, casi originanti da responsabilità aquiliana, si possono riportare alcuni esempi di danni ambientali connessi a tragedie umane.

A seguito del tristemente noto disastro del Vayont (9 ottobre 1963) il Comune di Castellavazzo (BL) aveva agito in sede civile contro la Montedison per l'immane catastrofe avvenuta a causa dell'esondazione del bacino idrico. All'esito del giudizio, recependo l'avviso della Consulta sulla lettura del sistema di responsabilità civile alla luce delle posizioni soggettive costituzionalmente protette, la Cassazione<sup>[14]</sup> aveva statuito che: «nel caso di specie, non vi è dubbio che il disastro del Vayont, costituente fatto di reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici, abbia determinato (come fatto-evento) la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica, costituzionalmente protetta (cfr. artt. 114 Cost.). Sussiste dunque la prova della lesione della posizione soggettiva costituzionalmente protetta e l'ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno.»

Un caso simile era avvenuto in Val di Stava, dove il 19 luglio 1985 cedettero i bacini di decantazione di una miniera scaricando fango e detriti nella valle sottostante e provocando la morte di 268 persone. Il Comune di Tesero (TN) aveva lamentato un danno morale come

conseguenza del fatto, che il Tribunale di Trento gli riconobbe, in data 10 giugno 2002<sup>[15]</sup>, a carico, ancora una volta, della Montedison.

La tragedia, secondo i giudici di merito, avrebbe creato una sorta di collegamento istintivo e negativo al fatto storico, che avrebbe compromesso la reputazione turistica del paese, nonché il diritto del Comune alla propria identità personale, al nome e all'immagine. Diritti costituzionalmente garantiti che possono giustificare, come si è detto, anche nella persona giuridica un danno morale.

Non di danni ambientali si trattava, ma di una gravissima piaga del nostro paese, nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese<sup>[16]</sup> in cui si ammetteva il danno morale patito dal Comune di Corleone per l'attività mafiosa esercitata sul suo territorio.

Ancora una volta si è ritenuto, dunque, che -nei casi in cui vi sia una lesione di diritti sanciti dalla Costituzione- si debba riconoscere tale risarcibilità anche allorché si verifichi la lesione di un diritto della persona giuridica. «In quest'ottica si deve affermare la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all'esistenza nell'ordinamento come soggetto, del diritto all'identità, del diritto al nome e del diritto all'immagine. Tale risarcibilità prescinde dalla verifica di eventuali danni patrimoniali conseguenti. Per tali diritti, che rappresentano l'equivalente -in relazione alla persona giuridica o all'ente collettivo- dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell'art. 2 Cost., si impone il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione della stessa norma costituzionale dell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali. Per ciò che attiene agli enti locali, peraltro, va sottolineata la loro particolare posizione sancita nell'art. 5 e nell'art. 114 della Costituzione, che valorizzano le autonomie locali, di cui va pertanto tutelata l'identità storica, culturale e civile».

Nella vicenda non v'era dubbio che gli effetti criminosi commessi dai mafiosi avessero leso la reputazione della città di Corleone nell'opinione pubblica nazionale e internazionale e, al contempo, avessero violato l'identità della medesima città, finendo per creare un clima di pesante intimidazione e di paura.

Ben più curioso è stato il caso definito nel 2008 dalla III Sezione della Corte di Cassazione<sup>[17]</sup>: per un reato di violenza sessuale nei confronti di una cittadina, fu riconosciuto il diritto del Comune a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento, da un lato, del danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali e, dall'altro, del danno morale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà d'autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica convivenza nell'ambito comunale.

Sempre in questa direzione, nello stesso anno, la medesima sezione<sup>[18]</sup> ammetteva la costituzione di parte civile di una provincia, richiamando una precedente pronuncia<sup>[19]</sup> che aveva statuito che «la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia».

Tornando poi ai temi ambientali, nella sentenza della Corte di cassazione n° 1145 del 30 ottobre 2001<sup>[20]</sup> (quindi pre Codice) si è affermata la risarcibilità del danno all'immagine dell'ente territoriale solo qualora sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale (si trattava di violazione della normativa sui rifiuti), al quale si collega, come aspetto non patrimoniale, la «menomazione del rilievo istituzionale dell'ente».

Lo stesso principio era già stato affermato nel lontano 1992<sup>[21]</sup>, quando si ritenne danno non autonomamente risarcibile la lesione all'immagine dell'ente territoriale, derivante dalla commissione di reati ambientali (anche in quel caso si trattava di smaltimento rifiuti) che avessero compromesso il prestigio dell'attività dell'amministrazione concernente i compiti di gestione e controllo propri dell'ente. Il risarcimento sarebbe dovuto essere corrisposto solo in caso di accertato danno ambientale, cui fosse connessa la menomazione del rilievo istituzionale.

Chiudiamo questa disamina con un caso di inquinamento altrettanto celebre, il petrolchimico di Malghera (VE).

Nel 2012, a dieci anni di distanza dalla conclusione dei procedimenti penali per gli scarichi inquinanti in Laguna e per le conseguenti morti degli operai, il Tribunale di Venezia<sup>[22]</sup> ha condannato la Syndial, società del gruppo ENI, a pagare alla Provincia di Venezia la somma di 700.000 €: «Il danno [...], patito dalla collettività della provincia di Venezia, anche non patrimoniale, viene sicuramente ravvisato non solo e non tanto nel danno all'immagine - che la Provincia ha ricevuto dalla condizione attrazione turistica, e che deve fare i conti con pesanti ricadute sulla salubrità dell'ambiente - ma anche nel danno derivante dal pesante fattore di rischio che la contaminazione ha causato sulle prospettive di salute dei suoi cittadini e dal peso sociale di tali ricadute, anche in termini di risorse che la comunità locale dovrà investire e destinare nel futuro, avendo il fattore inquinante già prodotto i suoi effetti dannosi in ambito locale e quindi non risultando suscettibile di bonifica».

Conclusa questa disamina, occorre chiarire i dettagli del caso Solvay. All'interno di questo quadro normativo e giurisprudenziale che abbiamo sin qui esposto si sono dovuti muovere i due Enti territoriali coinvolti: il Comune e la Provincia di Alessandria.

Il Comune ha lamentato, innanzitutto, un danno di immagine all'Ente locale derivante dalla condizione di pregiudizio e degrado del territorio causato dagli imputati. Tale forma di danno si sarebbe manifestata sotto un duplice aspetto: nella perdita di *appeal*, come capacità di attrarre

iniziative economiche e insediamenti umani, e - secondo aspetto - nella compromissione dell'immagine dell'Ente nell'esercizio della sua azione amministrativa.

In più avrebbe subito danni di natura patrimoniale in quanto avrebbe svolto un'attività amministrativa diversa e maggiore rispetto a quella che avrebbe compiuto in assenza delle condotte incriminate.

Si è ritenuto, poi, che il Comune potesse stare in giudizio per il ristoro dei danni patrimoniali subiti dall'AMAG, sua partecipata, per il costo dello scavo di pozzi e per il monitoraggio della qualità dell'acqua emunta da tali pozzi.

La Provincia, invece, richiede alla Corte che sia riconosciuto il suo patito danno nella forma di lesione all'immagine e di lesione alla sfera funzionale istituzionale; per il *vulnus* recato al prestigio di tale pubblica amministrazione territoriale e per la compromissione della propria funzione di "tutela e valorizzazione dell'ambiente", di cui all'art. 19, I comma, lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

Secondo l'avvocatura provinciale le alterazioni dell'ambiente, specie se di rilevanti dimensioni come quelle in oggetto, determinano un allarme sociale che provoca un "appannamento" dell'immagine dell'Amministrazione pubblica, la cui azione rischia di apparire al cittadino inadeguata, inefficiente e insufficiente.

Correttamente, loro malgrado, non hanno richiesto voci di danno "ambientale", per il quale ha agito il Ministero dell'Ambiente, anch'esso costituitosi in giudizio, ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Già il G.U.P. aveva rigettato la richiesta di esclusione delle costituzioni di parte civile dei due Enti succitati, sollevata dalle difese degli imputati e dei responsabili civili, argomentando che agli Enti pubblici territoriali la legittimazione ad agire deriva dal rapporto di immedesimazione con il territorio che li rende esponenziali della collettività, in quanto titolari di specifiche competenze in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale.

Le difese, nel successivo processo pendente davanti alla Corte di Assise, hanno criticato tale impostazione, poiché secondo loro non sarebbe sufficiente a fondare la legittimazione la titolarità astratta delle funzioni, se non si dimostrano in concreto i pregiudizi subiti. Il danno non patrimoniale, come danno-conseguenza, sarebbe pienamente soggetto ai normali oneri di allegazione e prova che caratterizzano la domanda risarcitoria civile.

Esse si oppongono a qualsiasi richiesta di danni patrimoniali, in quanto il Comune non avrebbe subito alcuna forma di diminuzione di natura economica.

Quanto ai danni di immagine richiesti dai due Enti territoriali, le controparti ribattono sostenendo la tesi, prima menzionata, che ai fini della sussistenza di tale tipo di danno siano necessarie condotte criminose compiute da un proprio dipendente o funzionario, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel momento in cui si scrive è in corso la requisitoria del Pubblico ministero e prossime saranno le conclusioni delle parti civili; entro l'autunno si aspettano gli interventi conclusivi delle difese. Attendiamo quindi per il prossimo anno la sentenza, cui spetta, per questo caso difficile, far luce e far giustizia.

---

[1] A. BUONFRATE, Codice dell'ambiente e normativa collegata, Utet, 2008, p. 330.

[2] A. BUONFRATE, *cit.*, p. 331.

[3] Cass. pen., sez. III, 17.1.2012 n. 19439, in *Guida al diritto*, 2012, 37, 80, in cui si legittimavano le associazioni ambientaliste a richiedere non solo il danno patrimoniale (dovuto, ad es., ad esborsi per sostenere l'attività di tutela), ma anche morale.

[4] Cass. pen., sez. III, 12.1.2012, n. 633, in *www.dirittoambiente.net*.

Già così Cass. pen., sez. III, 27.5.2011 (Ud. 13.4.2011), n. 21311, in *Riv. giur. Ambiente*, 2011, 6, 815: <<tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, sono legittimati ad agire, ex art. 2043 cc, per ottenere qualsiasi risarcimento del danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di avere subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in attinenza alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente.>>.

Conformi Cass. pen., sez. III, 21.10.2010 n. 41015, in *Cass. Pen.* 2011, 7-8, 2763 e Cass. pen., sez. III, 28.10.2009, n. 755 in *Guida al diritto* 2010, 9, 85 (laddove era stata riconosciuta la legittimazione di una provincia a costituirsi parte civile in un processo per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 d.lgs. 152/2006).

[5] Corte cost. 11.7.2003, n. 233, in *www.giurcost.org*.

[6] Fra tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 05.09.2013, n. 4464, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) e Cassazione civile, sez. lav., 24.05.2010, n. 12593, in *Giust. civ. Mass.* 2010, 5, 800.

[7] Cass. civ., sez. I, 11.08.2009, n. 18218, in *Dir. maritt.*, 2011, 2, 443.

Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio.

Conforme a Cass. civ., sez. III, 4.6.2007, n. 12929, in *Lavoro nelle p.a.*, 2008, 3-4, 618.

[8] Anche la giurisprudenza amministrativa è concorde (v., ad es., Consiglio di Stato, 12.02.2008, n. 491, in *Foro amm. CDS*, 2008, 2, I, 465).

[9] Si vedano M. DIDONNA, *Il danno all'immagine e al prestigio della P.a. nella prospettiva dell'attuale giurisprudenza*, in *Il Corriere Giuridico*, 2012, 11, p. 1307 e ss

e, per uno studio più approfondito, l'opera monografica W. CORTESI, *La responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione*, Cedam, 2004.

[10] Corte dei Conti, sez. I, 30.10.2003, n. 340, in *Riv. Corte Conti*, 2003, 5, 63.

V. anche COMMA Conti, sez. II, 31.3.2008, n. 106, in *Lavoro nelle p.a.*, 2008, 3-4, 622.

[11] Sentenza della Corte dei Conti, sez. riunite, n. 10, 23.04.2003, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, 1131.

[12] Cortesi W, *cit.*

[13] Cass. civ., sez. III, 22.03.2012, n. 4542, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 3, 377.

[14] Cass. civ., sez. III, 15.4.1998, n. 3807, in *Giur. It.*, 1999, 2270.

[15] Trib. Trento, 10.06.2002, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2004, n. 3-4.

[16] Trib. Termini Imerese, 8.2.2011, n. 32, con commento di A. Cisterna, in *Guida al diritto*, 9 aprile 2011, n. 15, pp. 42-44.

[17] Cass. pen., sez. III, 19.6.2008, n. 388835, in *Cass. Pen.*, 2010, 1541.

[18] Cass. pen., sez. III, 17.3.2008, n. 11752, in *Cass. Pen.* 2009, 6, 2611.

[19] Cass. pen., sez. III, 01.10.2002, n. 35868, in *Cass. Pen.*, 2003, 3157.

[20] Cass. pen., sez. III, 30.10.2001, n. 1145, in *Cass. Pen.* 2002, 3859.

[21] Cass. pen., sez. III, 19.3.1992, in *Riv. pen.*, 1993, 607.

[22] Trib. Venezia, 5.4.2012, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

Tweet

Like 2 people like this. Sign Up to see what your friends like.



Publicato in [Newsletter n. 5 - 10/2014](#)

Keywords: [Cittadini ed Enti](#)

[Torna in alto](#)